



COMUNE DI AUGUSTA



PROVINCIA DI SIRACUSA
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA n. 19

DEL - 7 LUG 2014

PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Quale Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della legge 24.02.1992 n. 225 e della L.R. N. 14 del 31.08.1998;

PREMESSO che la stagione estiva comporta alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

CONSIDERATO che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per elevate temperature estive, possono essere causa predominante di incendi;

RITENUTA la necessità di effettuare interventi di prevenzione al fine di scongiurare danni irreversibili all'ecosistema ambientale dell'intero territorio comunale, ed alle infrastrutture pubbliche e private, nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità;

CONSIDERATA la necessità non differibile di una maggiore e costante attività di vigilanza ambientale sul territorio comunale da parte delle forze dell'ordine, della Polizia Municipale e dell'Ufficio della Protezione Civile di questa Amministrazione per il rischio incendi, ivi compresa l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dalla normativa di settore;

RILEVATO che nella precedente ordinanza n. 13 del 04.06.2014 sono stati riscontrati alcuni errori e incongruenze;

RITENUTO dover provvedere alla rettifica della medesima;

VISTO il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931, N. 773;

VISTE le leggi Regionali n. 16 del 06.04.1996 e n. 14 del 14.04.2006;

VISTA la legge 21.11.2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO il D.lgs. n.267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

VISTO il titolo III del D.L. vo n. 139 del 08.03.2006 in materia di Prevenzione incendi;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale"

VISTI gli art. 449 e 650 e 652 del Codice Penale



ORDINA

Art. 1

Durante il periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 30 Settembre 2014 è fatto divieto in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali e statali e lungo le sedi autostradali ricadenti sul territorio comunale di:

- Usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
- Di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;
- Accendere fuochi.

Art. 2

I proprietari e/o conduttori di terreni, aree agricole in stato di abbandono, aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolare modo provvedendo all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo d'incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo d'incendi.

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 30 Giugno 2014 con avvertenza che, in caso di inosservanza, questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvederà d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della forza pubblica.

Art. 3

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10,00

Art. 4

I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5,00;



Art. 5

I proprietari e i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinato ad azionare le trebbie, hanno l'obbligo, durante le trebbiature, di tenere all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille;

Art. 6

I detentori di cascinali , fienili, ricoveri stallici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture una fascia di rispetto completamente sgombera di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt. 10,00;

AVVISA

Che i residui di pulitura delle coltivazioni agricole e forestali non possono essere bruciati sul campo, in quanto a norma del D Lgs.205/2010 configurano il reato di smaltimento illecito di rifiuti sanzionato penalmente dall'art. 256 comma 1 del Dlgs. 152/2006

SANZIONI

- 1) Chiunque violi le superiori prescrizioni sarà punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 così come previsto dal D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 all'art. 7 bis ;
- 2) Nel caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni ed attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio durante il periodo dal 30 giugno al 30 Settembre 2014 sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore a € 1.032,00 e non superiore a € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10 della legge n. 353 del 21.11.2000.

A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.449 e 650 del codice penale.

RICORDA

Che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;

Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minaccia l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

° Comando Provinciale Vigili del Fuoco	tel.	115
° Corpo Forestale	tel.	1515
° Comando Polizia Municipale	tel.	0931.522288
° Servizio Comunale di Protezione Civile	tel.	0931.980371-370-372
° Arma dei Carabinieri	tel.	112
° Polizia di Stato	tel.	113

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune , affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale, inserita nel sito ufficiale del Comune : www.comunediaugusta.it

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza, adottando i provvedimenti sanzionatori.

La presente ordinanza viene trasmessa : alla Prefettura di Siracusa, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Siracusa, al Comando Compagnia Carabinieri di Augusta , all'Ispettorato Ripartimento delle Foreste di Siracusa, al Commissariato di PS di Augusta , al Servizio Regionale di Protezione Civile di Siracusa , al Comando di Polizia Municipale di Augusta, al Comando della Guardia di Finanza di Augusta , alla Capitaneria di Porto di Augusta, all'Ufficio Comunale Ecologia e di Protezione Civile .

Avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro il 60° giorno della sua pubblicazione.

La presente ordinanza annulla e sostituisce la su indicata ordinanza n. 13 del 04.06.2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Ing. Edoardo PEDALINO)



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA



LIBRIZZI